

F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode; b) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell'amministrazione/custodia; c) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia.

*Versione aggiornata al 25 novembre 2019*

Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine:

- a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode;
- b) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell'amministrazione/custodia;
- c) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia (per la tutela dei terzi e i rapporti col fallimento si rinvia ad altro schema).

*Versione aggiornata al 25 novembre 2019*

Il presente schema sintetizza la disciplina applicabile senza pretesa di esaustività, nel tentativo di offrire uno strumento di immediata lettura di una normativa lacunosa, oggetto di modifiche (da ultimo la l. n. 161/2017 e il d.lgs. n. 21/2018 che si è limitato a riprodurre in norme del c.p. e delle disp. att. c.p.p. alcune disposizioni dell'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 conv. dalla l. 356/1992) e di continue evoluzioni interpretative<sup>1</sup>.

Per mera comodità in nota sono riportati richiami normativi e giurisprudenziali "essenziali".

Lo schema non contempla numerose ipotesi particolari che si possono verificare, a partire dal regime transitorio relativo alle modifiche apportate dalla l. n. 161/2017<sup>2</sup>.

Francesco Menditto

F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode; b) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell'amministrazione/custodia; c) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia.

Versione aggiornata al 25 novembre 2019

TIPOLOGIA DI SEQUESTRO	REATI PER I QUALI È DISPOSTO IL SEQUESTRO	BENI CHE AFFLUISCONO AL FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG) <sup>3</sup>	BENI 1) MOBILI 2) MOBILI REGISTRATI 3) IMMOBILI <u>che non richiedono gestione</u> <sup>4</sup>	BENI 1) MOBILI <u>che richiedono gestione</u> <sup>5</sup> 2) MOBILI REGISTRATI <u>che richiedono gestione</u> 3) IMMOBILI <u>che richiedono gestione</u> 4) AZIENDE 5) QUOTE SOCIALI
<b>Sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies d.l. n. 306/92 l. n. 356/92), ex art. 321, co. 2., c.p.p. (misura di sicurezza obbligatoria).</b>	La disciplina è unitaria per i delitti ivi previsti.	<b>L'AMMINISTRATORE PUÒ ESSERE NOMINATO</b> <sup>6</sup> dal Giudice che dispone il sequestro. <b>NON VI È DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> ma mera custodia del FUG. <b>SI APPLICANO</b> le norme previste per il FUG <sup>7</sup> .	<b>L'AMMINISTRATORE È NOMINATO</b> dal Giudice che dispone il sequestro, vale a dire: - dal giudice della cognizione che procede (di norma il GIP) <sup>8</sup> - dal giudice dell'esecuzione <sup>9</sup> . <b>L'AMMINISTRAZIONE È DIRETTA</b> dal Giudice che ha disposto il sequestro (e se organo collegiale dal Giudice nominato dal Collegio) <sup>10</sup> . Dopo la confisca di secondo grado all'Amministratore Giudiziario subentra l'Agenzia Nazionale semplificando la direzione del Giudice <sup>11</sup> . <b>SI APPLICANO</b> le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (artt. da 35 a 44) con gli opportuni adattamenti derivanti dal procedimento penale <sup>12</sup> .	
<b>Sequestro (ex art. 321, co. 2, c.p.p.) finalizzato alla confisca:</b> <b>a. misura di sicurezza:</b> <b>a/1. facoltativa</b> (art. 240 co. 1 c.p.) <b>a/2. obbligatoria</b> (art. 240 co 2 c.p. e numerose norme <sup>13</sup> ); <b>b. sanzionatoria:</b> <b>b/1. per equivalente</b> <sup>14</sup> ; <b>b/2. prevista da</b> <b>numerose norme</b> <sup>15</sup> .	Delitti ex art. 51 co 3-bis c.p.p. <sup>16</sup> .	<b>SI APPLICA</b> quanto esposto per la confisca ex art. 240-bis c.p.	<b>SI APPLICA</b> quanto esposto per la confisca ex art. 240-bis c.p.	
	Tutti i reati previsti per le tipologie di sequestro, a eccezione di quelli elencati nell'art. 51, co. 3 bis, c.p.p.	<b>IL CUSTODE</b> non va nominato <sup>17</sup> . <b>NON VI È DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> ma mera custodia del FUG. <b>SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI</b> previste per il FUG <sup>18</sup> .	<b>IL CUSTODE<sup>19</sup> È NOMINATO:</b> -dal PM nella fase delle indagini <sup>20</sup> ; - dal Giudice che dispone il sequestro nelle fasi successive <sup>21</sup> . <b>NON VI È DIREZIONE</b> , ma mera custodia. <b>SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI</b> del c.p.p. (art. 259), disp. att. c.p.p. e d.PR n. 115/2000.	<b>L'AMMINISTRATORE È NOMINATO</b> dal Giudice che dispone il sequestro <sup>22</sup> , vale a dire: - dal giudice che procede (di norma il GIP); - dal giudice dell'esecuzione (ad eccezione del sequestro funzionale alla confisca facoltativa) <sup>23</sup> . <b>L'AMMINISTRAZIONE È DIRETTA</b> dal Giudice che ha disposto il sequestro e, se organo collegiale, dal Giudice nominato dal collegio <sup>24</sup> . L'Agenzia nazionale non ha alcuna competenza. <b>SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI</b> di cui agli artt. 35-44 d.lgs. n. 159/2011 con gli opportuni adattamenti derivanti dal procedimento penale <sup>25</sup> .

F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode; b) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell'amministrazione/custodia; c) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia.

Versione aggiornata al 25 novembre 2019

<b>Sequestro impeditivo</b> (art. 321, co. 1, c.p.p.).	Tutti i reati <sup>26</sup> .	<b>SI APPLICA</b> quanto esposto alla riga precedente per i sequestri finalizzati a confisca per delitti diversi da quelli previsti dall'art. 51, co. 3-bis, c.p.p. <sup>27</sup> .
<b>Sequestro probatorio</b> (art. 259 c.p.p.).	Tutti i reati.	L'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato (le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo) e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.). La naturale funzione probatoria del sequestro in esame comporta che le cose sequestrate siano semplicemente custodite, con affidamento in custodia alla cancelleria o alla segreteria ovvero nominando un custode (259 c.p.p.).
<b>Sequestro conservativo</b> (art. 317 c.p.p.).	Tutti i reati.	E' privo dei connotati di <i>adprehensio</i> coattiva che caratterizzano il sequestro probatorio e quello preventivo. La natura conservativa non comporta, di norma, seri problemi di gestione del bene. È consentita la nomina di un custode ad opera del Giudice che dispone il sequestro <sup>28</sup> .

<sup>1</sup> Non sono trattati i sequestri funzionali alla confisca ai danni dell'Ente in considerazione della loro particolarità. In linea generale si applicano le soluzioni relative al sequestro finalizzato alla confisca sanzionatoria.

<sup>2</sup> Si rinvia a quanto scritto nello speciale de "Il penalista".

<sup>3</sup> Art. 2 d.l. n. 143/2008, conv. l. n.181/2008: somme di denaro (ovvero proventi) relativi ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito; ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale (ad es. polizze assicurative ecc.); d.l. n. 112/2008, conv. l. n. 133/2008

<sup>4</sup> Cfr. art. 104-bis, co. 1, disp. att. c.p.p.: *Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente".*

F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode; b) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell'amministrazione/custodia; c) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia.

*Versione aggiornata al 25 novembre 2019*

La valutazione è di competenza dell'Autorità Giudiziaria che dispone il sequestro, eventualmente all'esito dell'esecuzione. Ad esempio: gioielli, quadri, di norma veicoli, immobili occupati dall'indagato dati in "custodia" a costui (da valutare caso per caso), ecc.

<sup>5</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>6</sup> L'art. 104-bis, co. 1-*quater*, disp. att. c.p.p. (già art. 12 *sexies*, co. 4 *bis*, d.l. n. 356/1992, conv. l. n. 356/1992), richiama le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011, dunque anche l'art. 35 che prevede, in ogni caso, la nomina dell'amministratore. Peraltro, in questo caso il ruolo dell'amministratore è meramente esecutivo e comporta spese. Pertanto il giudice che dispone il sequestro (giudice della cognizione – di norma il GIP – ovvero giudice dell'esecuzione) valuta se procedere comunque alla nomina.

Art. 104-bis, co. 1-*quater*, disp. att. c.p.p.:

*"1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno".*

<sup>7</sup> d.l. n. 112/2008, conv. l. n. 133/2008; art. 2 d.l. n. 143/2008, conv. l. n. 181/2008.

<sup>8</sup> Questione ormai pacifica ai sensi del citato art. 104-bis, co. 1-*quater* disp. att. c.p.p. oltre che, in precedenza, delle disposizioni previgenti contenute nell'art. 12-*sexies* cit., anche come modificato dalla l. 161/2017. Si applica e si applicava, dunque, l'art. 35 del d.lgs. 159/2011 che prevede la nomina dell'amministratore da parte del Tribunale, dunque dal Giudice che nel procedimento penale dispone il sequestro (di norma il GIP).

<sup>9</sup> Oggi univocamente art. 183-*quater*, co. 1, disp. att. c.p.p., ricognitivo dell'art. 12-*sexies*, co. 1-*sexies*, d.l. 306/1992, conv. l. 456/1992, come introdotto dalla l. 161/2017 "1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto". Già prima della modifica apportata dalla l. n. 161/2017, vi era orientamento costante per ogni confisca misura di sicurezza obbligatoria (esclusa, perciò, la confisca facoltativa), dunque anche per la confisca allargata: Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2011 (dep. 9 febbraio 2012), n. 5018, Chafik, in *CED Cass.*, n. 251792; Cass. Pen., Sez. VI, 18 settembre 2014 (dep. 3 ottobre 2014), n. 41116, Sirio Adriatico Ltd, *ivi*, n. 260373; Cass. Pen., Sez. I, 21 aprile 2015 (dep. 18 maggio 2015), n. 2057, Caponera e altro, *ivi*, n. 263479. Il Giudice dell'esecuzione dispone anche il sequestro per dare immediata efficacia al provvedimento, dovendo l'ordine di confisca attendere, per l'esecuzione, la definitività (Cass. Pen., Sez. I, 10 giugno 2015 (dep. 10 settembre 2015), n. 36754, Aciri e altri, *inedita*).

<sup>10</sup> Univoco l'art. 104 *bis*, co. 1-*ter*, disp. att. c.p.p., riproduttivo dell'art. 12-*sexies*, co. 4-*novies*, d.l. n. 356/1992, conv. l. n. 356/1992, come modificato dalla l. n. 161/2017:

*"1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, co. 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni".* Già in precedenza vi era giurisprudenza costante in tal senso: Cass. Pen., Sez. I, 19 dicembre 2011 (dep. 30 gennaio 2012), n. 3637, Confl. comp. in proc. Busso, in *CED Cass.*, n. 251852; Cass. Pen., Sez. II, 16 aprile 2014 (dep. 4 luglio 2014), n. 29031, Tripodo, *ivi*, n. 260026; Cass. Pen., Sez. I, 16 gennaio 2013 (dep. 26 febbraio 2013), n. 9139, *ivi*, n. 254956 (con motivazione particolarmente esaustiva); Cass. Pen., Sez. I, 16 settembre 2014 (dep. 10 dicembre 2014), n. 51190, Confl. comp. in proc. Bianco e altri, *ivi*, n. 261981; Cass. Pen., sez. I, 13 gennaio 2016 (dep. 7 aprile 2016), n. 14009, conf. comp. GIP Trib Roma, proc. Boni srl.

F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode; b) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell'amministrazione/custodia; c) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia.

Versione aggiornata al 25 novembre 2019

<sup>11</sup> Art. 104-*bis*, co. 1-*quater*, disp. att. c.p.p. (già 12-*sexies*, co. 4-*bis*, d.l. 306/1992, come modificato dalla l. n. 161/2017, in vigore dal 19 novembre 2017). In precedenza, l'Agenzia subentrava dopo la conclusione dell'udienza preliminare. Quanto alla **disciplina transitoria**, la modifica non si applica ai procedimenti in cui l'udienza preliminare si è conclusa prima del 19 novembre 2017 per i quali l'Agenzia continua ad amministrare (pur se il testo delle disposizioni transitorie della l. n. 161/2017, art. 36, co. 1, non è univoco, non sembra possibile altra interpretazione).

<sup>12</sup> Art. 104-*bis*, co. 1-*quater*, disp. att. c.p.p. citato in nota 4 (già art. 12, co. 4-*bis*, d.l. n. 356/1992, conv. l. n. 356/1992). **Non si affronta il tema dell'applicabilità delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.) in ordine alla tutela dei terzi e ai rapporti col fallimento, oggetto di altro schema.**

<sup>13</sup> Ad esempio: artt. 322-*ter*, 416-*bis* co. 7, 640-*quater* c.p., ecc.

<sup>14</sup> Ad esempio: artt. 322 *ter*, 644 co. 6 c.p., ecc.

<sup>15</sup> Ad esempio: art 44 lett. b) d.PR n. 380/01 (lottizzazione abusiva), art. 256 co. 3 d.lgs. n. 152/06.

<sup>16</sup> L'equiparazione nella disciplina dell'amministrazione giudiziaria, tutela terzi e destinazione dei beni confiscati tra sequestri funzionali alla confisca ex 240-*bis* c.p. e adottati per delitti ex art. 51 co. 3-*bis* c.p.p. (qualunque sia la funzione della confisca) è prevista testualmente dall'art. 104-*bis*, co. 4, disp. att. c.p.p. e dall'art. 110, co. 2 lett. c) ed e), d.lgs. 159/2011. Cfr. giurisprudenza costante: S.C. nn. 51190/2014 1236/2016. 38032/2016. Sembra doversi escludere il sequestro impeditivo facendo riferimento la norma a "sequestro e confisca", dunque a sequestri finalizzati a confisca in cui il carattere unitario è rappresentato dalla presenza nel sequestro dell'Agenzia Nazionale che poi dovrà procedere alla destinazione del bene confiscato.

<sup>17</sup> L'art. 104-*bis*, co. 1, disp. att. c.p.p. esclude espressamente la necessità di nomina dell'amministratore; nè occorre un custode essendo i beni affidati al FUG.

<sup>18</sup> Cf. nota 7.

<sup>19</sup> L'art. 104-*bis*, co. 1, disp. att. c.p.p. prevede la nomina dell'amministratore per i beni che richiedono una gestione, confermando che nel caso in cui questa non sia necessaria viene nominato un mero custode.

<sup>20</sup> Trattandosi dell'organo che esegue il sequestro ai sensi dell'art. 92, co. 1, seconda parte., disp. att. c.p.p.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art. 92, co. 1, prima parte., disp. att. c.p.p. (il Giudice, comunque, può delegare PM o l'organo di PG che esegue il sequestro).

<sup>22</sup> Testualmente art. 104-*bis*, co. 1-*bis*, disp. att. c.p.p., come introdotto dalla l. n. 161/2017 : "1-*bis*. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni".

In precedenza, vi erano due tesi:

- TESI A, Il Giudice che dispone il sequestro. Prima della modifica apportata all'art. 104 disp. att. c.p.p. dalla l. n. 94/2009 in cui il testo previgente richiamava le disposizioni relative al sequestro probatorio: Cass. Pen., Sez. II, 6 maggio 2009 (dep. 5 giugno 2009), n. 25372, Brigadieni e altri, in *CED Cass.*, n. 244217. Dopo la modifica del 2009: Cass. Pen., Sez. III 28 febbraio 2013 (dep. 21 marzo 2013), n. 13041, Iaconisi, in *CED Cass.*, n. 255115; Cass. Pen., Sez. V, 7 maggio 2013 (dep. 28 giugno 2013), n. 28336, Scalera, in *CED Cass.*, n. 256775; Cass. Pen., Sez. V, 18 dicembre 2014 (dep. 6 maggio 2015), n. 18777, in *CED Cass.*, n. 263674 (con ampia motivazione); Cass. Pen., Sez. I, 28 gennaio 2015 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7151, confl. comp. proc. Briguori, inedita; Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2016 (dep. 11 aprile 2016), n. 14527, Cosentino, inedita.
- TESI B, il pubblico ministero (almeno nella fase delle indagini preliminari). Prima della modifica apportata all'art. 104 disp. att. c.p.p. dalla l. n. 94/2009: Cass. Pen., Sez. V, 17 aprile 2009 (dep. 23 luglio 2009), n. 30596, Cecchi Gori, in *CED Cass.*, n. 244478; Cass. Pen., Sez. II, 16 dicembre 2010 (dep. 21 febbraio 2011), n. 6459, Morello e altro, *in*, n. 249402. Successivamente, Cass. Pen., Sez. V, 31 ottobre 2014 (dep. 10 marzo 2015), n. 10105, in *CED Cass.*, n. 262628; Cass. Pen., Sez. III, 1° giugno 2016 (dep. 6 luglio 2016), n. 27871, Loffredo e altro, inedita. Indirettamente Cass. Pen., Sez. V, 10.11.2016 (dep. 16.1.2017), n. 1834, Messina, inedita.

<sup>23</sup> Cfr. nota 9. Trova applicazione la giurisprudenza ivi citata.

F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode; b) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell'amministrazione/custodia; c) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia.

*Versione aggiornata al 25 novembre 2019*

---

<sup>24</sup> Art. 104-*bis*, co. 1 *ter*, disp. att. c.p.p., come introdotto dalla l. n. 161/2017 (pur se si fa riferimento a procedimento): “1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”

In precedenza, vi erano diverse tesi:

- Tesi A, al Giudice che dispone il sequestro: Cass, Pen, Sez. VI, 26 marzo 2014 (dep. 27 giugno 2014), n. 28003, Anemone, in *CED Cass.*, n. 262043 (in motivazione). In termini: Cass. Pen., Sez. I, 28 aprile 2015 (dep. 23 febbraio 2016), n. 7151, conf. Comp Gip Paola in proc. Briguori; Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2016 (dep. 11 aprile 2016), n. 14527;
- Tesi B al giudice che procede Cass. Pen, Sez. I, 11 ottobre 2017 (dep. 12 dicembre 2017), n. 55471, inedita;
- Tesi C al pubblico ministero;
- Tesi D, al Pm durante le indagini preliminari, al Giudice che procede successivamente Cass. Pen., Sez. V, 10.11.2016 (dep. 16.1.2017), n. 1834, Messina, inedita.

**Quanto alla disciplina transitoria, relativa ai sequestri disposti prima dell'entrata in vigore della l. 161/2017 (19 novembre 2017) per chi ritiene che la modifica normativa abbia carattere innovativo si sono formati due orientamenti:** a) applicabilità immediata con competenza del Giudice che ha adottato il sequestro (S.C. 54867/2018); b) le nuove disposizioni si applicano solo per i sequestri adottati dall'entrata in vigore della modifica, 19 novembre 2019 (S.C. 28212/2019).

<sup>25</sup> Art. 104-o. 1, disp. att. c.p.p., come modificato dalla l. n. 161/2017. Non si affronta il tema dell'applicabilità delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.) in ordine alla tutela dei terzi e sui rapporti col fallimento, oggetto di altro schema.

<sup>26</sup> Vedi nota 16.

<sup>27</sup> Per i beni in custodia le modalità esecutive appartengono al PM (ad es. sgombero di immobile abusivo Giurisprudenza costante, Cass. Pen., Sez. III, 3, 18/2/2015 (dep. 29/10/2015), n. 43615, Manconi, in *Ced. Cass.* n. 265152; Cass. Pen., Sez. III, 8/4/2016 (dep. 18/7/2016), n. 3045, Pm. In proc. Murino, *ivi*, n. 267587.

<sup>28</sup> Cass. Pen., Sez. V, 12 maggio 2000 (dep. 11 luglio 2000), n. 2757 Pini, in *CED Cass.*, n. 217808.